



COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

ORDINANZA SINDACALE

N° 29 DEL 21.12.2019

OGGETTO: ORDINANZA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI STRADA DI VIA MONTISOLA

IL SINDACO

DATO ATTO che La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 19131 prot. PRf 0066941 del 2011212019 (estensione e seguito prot. PRE006667 I del 1911212019) con indicazione che dal 20/12/2019, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio:

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE PER VENTO SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTA

DATO ATTO che è stato adottato l'Avviso di Criticità n. ACOOBI/2019/CFR del 2011212019, con indicazione che dal 20/12/2019, e per le successive 24-36 ore, si prevede nelle Zone di Allerta del Lazio (di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 742 del 2 ottobre 2009):

Criticità idraulica e idrogeologica - Codice Arancione (Moderata) sulle Zone E - F - G;

Criticità idraulica e idrogeologica - Codice Giallo (Ordinaria) sulle Zone A - B - C - D.

DATO ATTO che il Comune di Greccio ricade all'interno della Zona C - Appennino di Rieti;

DATO ATTO che, con ordinanza sindacale n. 28 del 21.12.2019, è stato attivato il Centro operativo comunale;

DATO ATTO che le abbondanti precipitazioni atmosferiche hanno richiesto l'intervento della Protezione Civile in molte in molte zone del territorio comunale, tra cui, in particolare, Via Montisola,

RITENUTO di agevolare le operazioni di intervento della Protezione civile attraverso la sospensione del traffico veicolare sul tratto di strada di Via Montisola;

VISTO il T.U. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, delle norme sulla disciplina stradale ed il relativo regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495, concernenti divieti, gli obblighi e limitazioni alla circolazione dei veicoli e delle persone;

ORDINA

con decorrenza immediata:

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI STRADA DI VIA MONTISOLA DAL BIVIO DELLA STRADA PROVINCIALE ALL'IMBOCCO DELLA SUPERSTRADA RIETI TERNI, FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

DISPONE

1. Che i contravventori della presente ordinanza siano puniti a norma di legge;
2. Che venga tempestivamente predisposta apposita segnaletica da parte della Polizia Locale;
3. Che il personale della polizia Locale e le altre Forze dell'ordine competenti in materia, siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
4. Che dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente;
5. Che a norma dell'art. 8 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e ii., il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona Muccioli Vigile urbano del Comune di Greccio;
6. Che tale provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - Alla Prefettura - Questura di Rieti;
 - Alla Polizia municipale del Comune di Greccio;
 - Al Comando dei Carabinieri di Contigliano;
 - Al Comando dei Carabinieri Forestali di Contigliano;
7. Che tale provvedimento sia reso pubblico mediante affissione nell'albo pretorio *on line* del Comune di Greccio;

AVVERTE INOLTRE CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992.

Greccio, 21.12.2019

IL SINDACO
f.to DOTT. EMILIANO FABI